

20/12



## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 92 del 2015

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.° 2015/18 CC NAS RG del 10.02.2015

### *Il Direttore Generale*

**Visto** il verbale di contestazione n.° 2015/18 CC NAS RG del 10.02.2015, ore 12,20, redatto presso il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di Ragusa, dal Maresciallo Aiutante s. UPS CANNATA Gaetano a seguito di ispezione amministrativa a carattere igienico sanitario effettuata in data 23.12.2014, unitamente all'APS FAZZINA Antonio, presso l'esercizio di pasticceria-gelateria "**DOLCERIA BUSACCA**", sita a Scicli in P.zza Busacca n.° 1;

**Visto** che il sopradetto esercizio è gestito dalla "**BAROCCO S.r.l.**", avente sede legale a Scicli in via Dei Lillà n.° 46, di cui è Rappresentante legale il Sig. ROSSINI Giovanni, nato a Scicli il 14.03.1952 ed ivi residente in via Sandro Pertini n.° 15, presente al momento dell'ispezione, che ha rilasciato la seguente dichiarazione: *il piano di autocontrollo è stato commissionato al consulente HACCP il quale, per problemi familiari, non lo ha ancora ancora predisposto, tenuto conto che l'attività è stata aperta nei primi giorni di questo mese;*

**Atteso** che a carico del Sig. ROSSINI Giovanni, nella qualità di Rappresentante legale della "**BAROCCO S.r.l.**" è stata rilevata la violazione di cui all'art. 6, comma 6, del Regolamento CE 852/2004 per **non aver dimostrato in qualità di operatore del settore alimentare all'Autorità competente in sede di controllo, l'aver rispettato le prescrizioni di cui all'art. 5 Reg. CE n.° 852/2004, predisponendo idonea procedura di autocontrollo basata sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica/monitoraggio, per il rispetto dei requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A dell'Allegato I al sopra citato Regolamento, afferente la propria attività;**

**Considerato** che per tale violazione, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n.° 193/2007 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1000,00 a €. 6000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di **€. 2000,00**, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

**Atteso** che il sopra detto verbale è stato notificato in data 13.02.2015, ore 08,53, a mezzo di posta certificata PEC alla BAROCCO S.r.l., gerente l'esercizio di pasticceria-gelateria "**DOLCERIA BUSACCA**", specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di **€. 2.000,00**, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

**Accertato** che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

**Atteso** che con nota n.° 3/113 del 25.08.2015 il Comando Carabinieri NAS di Ragusa ha trasmesso rapporto ex art. 17 della Legge 689/81 relativo al verbale n.° 18/2015 del 10.02.2015 a carico del Sig. ROSSINI Giovanni, nella sua qualità di Rappresentante legale della "**BAROCCO S.r.l.**", in cui si comunica che *non risulta che il contravventore abbia inteso liberarsi dell'obbligazione derivatagli dal verbale;*

**Accertato**, pertanto, che la responsabilità per la violazione contestata è da ascrivere al Sig. ROSSINI Giovanni, nella qualità sopra descritta, il quale non ha inteso né effettuare il pagamento della sanzione applicata in misura ridotta, né presentare scritti difensivi per cui va applicata la sanzione ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (**l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato sino al 20%**);

**Ritenuto** di poter applicare la maggiorazione prevista fino al 20% nella misura del 5%, pari ad €. 100,00, ritenuta idonea in considerazione della assenza di precedenti violazioni della medesima normativa a carico del trasgressore in questione.

**Rilevata**, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

**Esaminati** gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTO il D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)





VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito [www.asp.rg.it](http://www.asp.rg.it).

### **ORDINA**

al Sig. ROSSINI Giovanni, in premessa generalizzato, nella qualità di Legale Rappresentante della "BAROCCO S.r.l.", il pagamento della somma totale di **€ 2.100,00** (euro duemila/00), per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale;

### **INGIUNGE**

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 2.100,00;

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

**Per complessivi € 2.166,00 (euro duemilacentosessantasei/00)**

Tramite *c/c postale n° 10694974* – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: ***"da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V"***. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1 (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo).

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **ROSSINI Giovanni**, nella qualità di Legale Rappresentante, nato a Scicli il 14.03.1952 ed ivi residente in **via Sandro Pertini n.° 15**;

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Comando NAS di Ragusa, cap 97100 via Perlasca n.° 2 Ragusa).

**Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.**

**L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.**

Ragusa, 23 NOV. 2015

*Il Direttore Generale*  
*Dott. Maurizio Aricò*



